



REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI,
AUSILI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI
DI QUALSIASI GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 13.06.2023

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI	3
Art. 1 – Oggetto e finalità	3
Art. 2 – Tipi di benefici	3
Art. 3 – Settori di intervento	3
Art. 4 – Obbligo di pubblicità	4
Art. 5 – Destinatari.....	4
TITOLO II - CRITERI GENERALI E MODALITA' DI ACCESSO AI BENEFICI	4
Art. 6 – Criteri di valutazione	4
Art. 7 – Modalità di concessione del patrocinio	4
Art. 8 – Modalità di concessione dei contributi e degli altri benefici	5
Art. 9 – Programmazione dei benefici economici	5
Art. 10 – Domanda di accesso ai contributi e agli altri benefici.....	5
Art. 11 – Termini per la presentazione della domanda	5
Art. 12 – Rendicontazione	6
Art. 13 – Decadenza	6
Art. 14 – Responsabilità	7
Art. 15 – Divieto di ripiano perdite	7
Art. 16 – Abrogazioni ed entrata in vigore	7

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente Regolamento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, disciplina i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione comunale si attiene per la concessione di forme di sostegno economico a soggetti pubblici e privati operanti nel territorio comunale.

L'Amministrazione comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione e dalle altre leggi in materia, valorizza la funzione dell'associazionismo come momento di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, come manifestazione di impegno civile e sociale, come strumento per il raggiungimento di fini di pubblico interesse e di sostegno delle iniziative volte allo sviluppo sociale, civile, culturale, artistico, sportivo, ricreativo, turistico ed economico, nonché alla cooperazione, allo sviluppo e alla solidarietà internazionale.

A tal fine il Comune eroga:

- a) contributi ordinari: per le attività e le iniziative svolte dai soggetti di cui al comma 1;
- b) contributi straordinari: per lo svolgimento di singole iniziative da parte degli stessi.

Il Comune inoltre può sostenere, con contributi straordinari, anche le iniziative di soggetti analoghi, non operanti nel territorio comunale, qualora le stesse rivestano particolare interesse, da valutarsi di volta in volta.

Il presente regolamento è finalizzato a razionalizzare e ad ottimizzare gli investimenti di risorse economiche in iniziative coinvolgenti la pluralità dei diversi soggetti presenti nella comunità locale.

Esso trova applicazione solo nei casi qui disciplinati.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle erogazioni finanziarie/economiche conferite dal Comune a soggetti pubblici e privati in virtù di legge, altro regolamento, atto o contratto.

Rientra nel presente Regolamento il conferimento del Patrocinio da parte del Comune di San Salvo.

Art. 2 - Tipi di benefici

I benefici che il Comune può concedere, ai sensi del presente Regolamento, sono i seguenti:

- a) patrocinio: espressione del sostegno concesso dal Comune ad iniziative organizzate da soggetti pubblici e privati, per l'apporto dato dalle stesse allo sviluppo sociale, civile, culturale, artistico, sportivo, ricreativo, turistico ed economico della comunità locale, nonché alla cooperazione, allo sviluppo e alla solidarietà internazionale;
- b) contributi ed altre utilità economiche: erogazioni di denaro ed altre utilità aventi un valore economico, elargite a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione, per le medesime finalità di cui al punto a).

Si considerano altre utilità economiche:

- tariffe o prezzi agevolati nell'utilizzo di prestazioni/servizi erogati dal Comune;
- uso temporaneo, gratuito o agevolato, di beni mobili del Comune;
- uso temporaneo, gratuito o agevolato, di beni immobili del Comune;
- sovvenzioni: assunzione, totale o parziale, da parte del Comune, degli oneri per la realizzazione di programmi e iniziative di particolare rilievo, organizzate da soggetti pubblici o privati nei settori di intervento previsti dall'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 3 - Settori di intervento

Il Comune concede i benefici disciplinati dal presente Regolamento al fine di sostenere ed incentivare le iniziative, le attività e le manifestazioni che, in armonia con le norme dello Statuto comunale e con gli atti di programmazione ed indirizzo del Consiglio Comunale, perseguano fini di pubblico interesse. A titolo esemplificativo, sono suscettibili di sostegno le iniziative che:

- a) arricchiscano, promuovano o valorizzino l'offerta culturale e/o turistica del territorio;
- b) promuovano l'attività ricreativa e sportiva fra la popolazione;

- c) favoriscano l'integrazione, l'aggregazione e la socialità fra le persone;
- d) promuovano i valori della vita, della salute e sostengano la ricerca scientifica;
- e) siano volte a scopi di solidarietà e beneficenza;
- f) promuovano la coscienza ambientale e/o civica;
- g) promuovano la formazione e l'informazione;
- h) promuovano lo sviluppo economico del territorio e ne valorizzino la tipicità.

Non sono suscettibili di sostegno le iniziative che:

- a) non siano in linea con le finalità istituzionali dell'ente.

Art. 4 – Obbligo di pubblicità

Dopo la concessione del patrocinio e di altro eventuale beneficio disciplinato dal presente Regolamento, il soggetto beneficiario evidenzierà, nella pubblicità e nelle altre forme di diffusione dell'iniziativa, la collaborazione del Comune, utilizzando la dicitura "*Con il patrocinio/contributo del Comune di San Salvo*", unitamente allo Stemma comunale.

La mancata pubblicizzazione del patrocinio/contributo concesso è causa di decadenza dai relativi benefici.

Chi, sprovvisto di patrocinio comunale, utilizzi abusivamente lo Stemma comunale sarà perseguito a norma di legge.

Art. 5 - Destinatari

La concessione dei benefici di cui al presente Regolamento può essere disposta a favore di persone fisiche ed enti pubblici e privati, tra i quali a titolo esemplificativo sono ricompresi enti del terzo settore, associazioni, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, fondazioni, gruppi, comitati, società di persone e di capitali, con esclusione di partiti politici ed associazioni sindacali.

I benefici possono essere concessi anche a soggetti che svolgono abitualmente attività a scopo di lucro per iniziative specifiche, purché risultino conformi al principio di congruità della spesa da sostenere rispetto al concreto interesse pubblico alla luce di una puntualmente motivata e dimostrata correlazione tra entità della sovvenzione e la finalità pubblica perseguita.

TITOLO II - CRITERI GENERALI E MODALITA' DI ACCESSO AI BENEFICI

Art. 6 - Criteri di valutazione

Per la valutazione delle domande di contributo si farà riferimento al criterio della "rilevanza sociale", consistente nell'accertamento dei seguenti requisiti:

- efficacia ai fini della promozione civile, sociale, culturale, turistica, sportiva e economica della comunità, nonché ai fini della promozione, della cooperazione, dello sviluppo e della solidarietà internazionale;
- grado con cui l'attività svolta persegue interessi pubblici in relazione alle tematiche ritenute più significative;
- congruità dell'iniziativa rispetto alla programmazione comunale;
- carattere innovativo dell'iniziativa proposta, originalità e qualità progettuale;
- rappresentatività del soggetto richiedente.

Di norma la concessione dei benefici è accordata alle attività che si svolgono sul territorio comunale, fatte salve le iniziative di rilevanza sociale che interessano l'area territoriale più vasta.

Art. 7 - Modalità di concessione del patrocinio

I soggetti che intendano ottenere il patrocinio devono presentare domanda all'Amministrazione comunale.

Le domande devono pervenire di norma almeno 30 giorni prima dell'iniziativa per la quale si richiede il patrocinio.

La concessione del patrocinio compete alla Giunta Comunale.

Il patrocinio è concesso al singolo evento e non è accordato in via permanente e, pertanto, per ulteriori iniziative dello stesso tipo o dello stesso soggetto richiedente, deve essere presentata una nuova istanza. Nel caso in cui l'evento patrocinato venga annullato, rinviato o sospeso, deve esserne dato immediato avviso all'Ufficio competente.

Chi, sprovvisto di patrocinio comunale, utilizza abusivamente lo Stemma comunale sarà perseguito a norma di legge.

Il patrocinio può accompagnarsi alla concessione di un contributo o di altri benefici economici secondo le modalità di concessione di cui all'art. 8.

Art. 8 - Modalità di concessione dei contributi e degli altri benefici

Condizione essenziale per l'ammissione ai benefici disciplinati dal presente regolamento è la compatibilità dell'attività e delle iniziative per le quali si chiede il contributo con i programmi, gli obiettivi e le attività dell'Ente, quali risultano dai suoi atti di programmazione economico-finanziaria, tale da configurare i soggetti proponenti come soggetti ausiliari dell'attività dell'Ente ovvero espressione dei principi di sussidiarietà, proporzionalità e adeguatezza dell'azione amministrativa, in conformità ai criteri individuati nell'art. 6 del presente Regolamento.

Organo competente all'erogazione dei contributi ordinari di cui all'art. 1 lettera a) del presente Regolamento) è la Giunta comunale.

Per i contributi straordinari di cui all'art. 1 lettera b) del presente Regolamento, organo competente è la Giunta comunale.

L'uso temporaneo dei beni immobili comunali è autorizzato dalla Giunta comunale. L'uso saltuario dei beni immobili comunali da parte dei soggetti di cui al presente regolamento, nonché l'uso dei beni mobili comunali da parte degli stessi sono autorizzati in conformità alle modalità procedurali previste nei Regolamenti comunali.

Gli atti di erogazione nonché tutti gli altri atti gestionali conseguenti sono assunti dal responsabile del servizio competente.

Le istanze per l'ottenimento dei benefici di cui all'art. 1 lettera a) devono essere presentate di norma entro il 15 settembre dell'anno precedente a quello in cui verranno realizzate le attività e le iniziative.

Le istanze per l'ottenimento dei benefici di cui all'art. 1 lettera b) devono essere presentate di norma almeno 30 (trenta) giorni prima della realizzazione dell'iniziativa.

A discrezione della Giunta comunale, potranno comunque essere valutate le domande pervenute oltre i termini sopra indicati.

I contributi ordinari e straordinari sono comunque subordinati allo stanziamento delle risorse necessarie sui pertinenti capitoli di bilancio, come meglio specificato all'art. 9 del presente Regolamento.

Art. 9 - Programmazione dei benefici economici

In sede di predisposizione della nota di aggiornamento al DUP, di formazione del Bilancio di Previsione e del Piano Esecutivo di Gestione e con le successive variazioni ai predetti strumenti di programmazione, sono stanziati le risorse nei capitoli di spesa per ciascun Settore interessato alla concessione di contributi. L'assegnazione dei contributi e degli altri benefici economici è subordinata al reperimento delle risorse necessarie nei pertinenti capitoli di bilancio.

Art. 10 - Domanda di accesso ai contributi e agli altri benefici

La domanda di accesso ai contributi e agli altri benefici, redatta su apposito modulo predisposto dal Comune e reso disponibile sul sito istituzionale dell'Ente, è sottoscritta dal richiedente persona fisica o dal legale rappresentante dell'Ente pubblico o privato ed è indirizzata al Sindaco.

La domanda di accesso ai contributi e agli altri benefici, presentata da un'organizzazione associativa dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia dello Statuto e dell'atto costitutivo (nel caso non fossero già depositate presso il Comune di San Salvo) e le eventuali modifiche successive, copia dell'ultimo bilancio approvato (per i soggetti formalmente costituiti);
- b) elenco e generalità degli aderenti e di chi ne ha la rappresentanza, indicazione degli scopi, finalità durata e sede, indicazione delle attività del soggetto (per i soggetti non formalmente costituiti);
- c) denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale e/o partita IVA se posseduta e regime legale, carica e generalità complete del legale rappresentante o referente;
- d) relazione illustrativa dell'attività oggetto della domanda, indicante anche i giorni, il luogo di effettuazione, i soggetti a cui è destinata, la precisazione di un eventuale ingresso a pagamento o dell'ingresso libero, la collaborazione di volontari;
- e) il tipo e l'entità del contributo richiesto al Comune;
- f) dichiarazione relativa ai benefici di natura economica o di altro genere richiesti ad altri enti, pubblici o privati, o da questi concessi in riferimento alla medesima attività;
- g) dichiarazione attestante che non sono state presentate al Comune altre domande per la medesima iniziativa;
- h) il relativo preventivo finanziario, dal quale risultino le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate eventuali che si propone di introitare, incluso il contributo richiesto al Comune ed i costi a proprio carico;
- i) impegno a presentare a consuntivo un dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese sostenute, se previste, con la relativa documentazione e giustificativi di spesa;
- j) impegno ad utilizzare il contributo eventualmente concesso per le finalità dichiarate nella domanda;
- k) dichiarazione, sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda.

L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di assumere ogni altra informazione utile al fine delle proprie determinazioni.

Art. 11 - Termini per la presentazione della domanda

Le domande di contributo devono essere presentate di norma:

- entro il 15 settembre dell'anno precedente a quello in cui verranno realizzate le attività e le iniziative per l'ottenimento di benefici ordinari.
- almeno 30 giorni prima dell'attività o dell'iniziativa per l'ottenimento di benefici straordinari.

Art. 12 – Rendicontazione

I contributi in denaro per specifiche iniziative sono erogati previa presentazione della rendicontazione all'Ufficio competente.

La rendicontazione dovrà essere presentata di norma entro 30 giorni dalla conclusione della singola iniziativa per i quali è stato richiesto il contributo e dovrà contenere:

- a) relazione sintetica ed illustrativa dello svolgimento dell'esito dell'iniziativa, attività o manifestazione attuata;
- b) bilancio consuntivo analitico dell'iniziativa con indicazione delle spese sostenute, delle varie voci di entrata e dell'eventuale disavanzo di spesa;
- c) specificazione del trattamento fiscale ai fini delle eventuali ritenute di legge;
- d) dichiarazione della persona fisica o del legale rappresentante attestante che la documentazione prodotta è completa e veritiera e che l'attività si è svolta nel rispetto di tutte le normative in materia fiscale.

Il richiedente dovrà allegare alla rendicontazione fotocopia di tutti i documenti giustificativi di spesa, validi a norma di legge, delle spese sostenute.

Possono essere considerate, ai fini dell'erogazione dei contributi, le spese che fanno carico al richiedente per compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte dei propri soci o aderenti.

Art. 13 - Decadenza

I soggetti richiedenti e assegnatari di benefici economici di cui al presente regolamento decadono dal diritto di ottenerli ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- non sia stata realizzata l'attività/iniziativa programmata per la quale il contributo è stato concesso;
- non sia stata presentata la rendicontazione entro i termini previsti dal presente Regolamento, salvo proroghe motivate ed eccezionali;
- in caso di modifica sostanziale del programma delle attività, delle iniziative o degli eventi per cui è stato concesso il contributo.

Nel caso in cui l'attività/iniziativa programmata per cui è stato concesso il contributo sia stata svolta in misura parziale, per cause non imputabili al beneficiario, è consentito, anziché dichiarare la decadenza, procedere alla riduzione del contributo concesso in relazione all'attività/iniziativa effettivamente svolta.

Nel caso in cui sia stata dichiarata la decadenza per cause imputabili al beneficiario, lo stesso potrà essere escluso dalla concessione di contributi o altre agevolazioni economiche per l'anno successivo.

Art. 14 - Responsabilità

Il Comune non assume alcun tipo di responsabilità civile, penale e amministrativa in merito all'organizzazione e allo svolgimento di iniziative per le quali ha concesso benefici.

Nessuna obbligazione potrà essere fatta valere nei confronti del Comune da parte di soggetti incaricati a qualunque titolo di eseguire prestazioni, di qualsivoglia genere, dal soggetto beneficiario.

Art. 15 - Divieto di ripiano perdite

L'intervento del Comune non può essere richiesto per la copertura di disavanzi di gestione delle attività patrocinate.

Art. 16 - Abrogazioni ed entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare che lo approva. Dalla medesima data si intenderanno pertanto abrogate tutte le disposizioni regolamentari antecedenti che disciplinano la medesima materia.